



Comune di Copparo
Provincia di Ferrara

Regolamento

UTILIZZO AREA FIERE E MERCATI PER SOSTA CARAVAN

Approvato con delibera di G.C. n. 71 del 15-09-2011

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area adibita a sosta caravan/fiere e mercati, sita in Via Michelangelo – Via D. Bighi in Copparo capoluogo, nonché la sua conservazione nelle condizioni idonee ad una corretta fruizione da parte dell'utenza, compatibile con i principi di efficienza ed utilizzo razionale di aree, spazi e servizi pubblici.

ARTICOLO 2

La gestione dell'area predetta, con essa intendendo l'autorizzazione alla sosta e la fruizione dei servizi su essa insistenti, è assegnata all'Ufficio Fiere e Mercati per quanto concerne le imprese dello Spettacolo Viaggiante e circhi e all'URP per tutti gli altri soggetti.

ARTICOLO 3

L'area definita area sosta caravan/fiere e mercati di Via Michelangelo – Via D. Bighi è accessibile esclusivamente mediante autorizzazione degli uffici di cui all'art. 5 che ne disciplinano l'accesso agli utenti.

ARTICOLO 4

Nella predetta area è vietata qualsiasi forma di campeggio e sosta anche occasionale o temporanea finalizzata al campeggio, effettuata con caravan, autocaravan, camper, ruolottes, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati a fini abitativi, tende o simili.

ARTICOLO 5

In occasione dello svolgimento di fiere/sagre nel territorio comunale in cui è prevista la partecipazione dello spettacolo viaggiante o in occasione dell'installazione di circhi è autorizzata la sosta temporanea effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulotte e veicoli al seguito delle ditte dello spettacolo viaggiante partecipanti alle manifestazioni o l'installazione dei circhi compatibilmente con il calendario delle manifestazioni.

A tal fine le ditte interessate alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività e all'occupazione temporanea di suolo pubblico, allegano alla domanda il modulo indicante i mezzi presenti che necessitano di sostare nell'area di Via Michelangelo – Via D. Bighi, utilizzandone i servizi. La permanenza non potrà comunque superare giorni cinque antecedenti e seguenti la data della manifestazione.

ARTICOLO 6

La sosta è assoggettata al pagamento anticipato tramite versamento con bollettino postale, la cui tariffa è stabilita con Delibera di Giunta, quale rimborso per l'utilizzo dell'area e dei suoi servizi. I giorni di sosta non potranno comunque superare quanto previsto all'art. 5.

ARTICOLO 7

Alla fine del periodo di fruizione, l'area dovrà essere lasciata nelle medesime condizioni in cui gli è stata consegnata. A tal fine il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale è incaricato di effettuare un sopralluogo.

A tutti gli effetti le imprese ed i soggetti autorizzati sono ritenuti responsabili per qualsiasi evento dannoso ivi occorso durante la sua permanenza, salvo che sia dimostrabile che, il fatto sia accidentale o comunque non riconducibile a lui od a chi con lui. Eventuali danni rilevati determineranno automaticamente il trattenimento della cauzione a titolo di risarcimento, fatte salve eventuali azioni legali e/o responsabilità diverse per fatti ulteriori non coperti dalla cauzione.

ARTICOLO 8

Qualora siano più di uno i fruitori dell'area, non appartenenti allo stessa impresa, i danni che non siano specificamente riconducibili all'uno o agli altri generano una responsabilità solidale che comporta il trattenimento delle cauzioni versate.

ARTICOLO 9

Chiunque, in violazione dei principi assunti di libera fruizione e decoro, viola le regole stabilite nel presente regolamento è soggetto all'automatica perdita della cauzione versata.

ARTICOLO 10

Chiunque, contro ogni elementare regola di corretto utilizzo di beni pubblici, fa un uso improprio ovvero eccessivo dei servizi offerti – utilizzo a fini di campeggio, utilizzo dell'acqua per finalità non previste dal servizio (apertura incontrollata e senza motivo dei rubinetti, giochi d'acqua...), attività rumorose e non rispetto degli orari di riposo, ecc – è soggetto all'automatica perdita della cauzione versata, oltre alle sanzioni eventualmente previste da altre Leggi e/o Regolamenti.

ARTICOLO 11

L'utilizzo improprio dell'area da parte di un responsabile e/o di un gruppo riconoscibile di persone, ovvero a fronte di circostanze contingenti verificate dagli organi di vigilanza, comporta la decadenza dal diritto di fruirne in periodi successivi.

ARTICOLO 12

L'accesso abusivo ovvero non autorizzato all'area, comporta una sanzione amministrativa pari a €. 200, oltre all'immediato allontanamento ovvero rimozione forzata dei veicoli o effetti insistenti sull'area.